



ARGO CREDIT MANAGEMENT S.P.A.  
SINCE 1997

A mezzo posta elettronica ordinaria  
da: [matteoa.palmieri@argocreditmanagement.com](mailto:matteoa.palmieri@argocreditmanagement.com)  
da: [gordana.lupi@argocreditmanagement.com](mailto:gordana.lupi@argocreditmanagement.com)  
a: [dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it](mailto:dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it)

Al  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Ufficio II – Direzione V

**OGGETTO: osservazioni di Argo Credit Management S.p.A. - consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati**

Nella nostra qualità di operatori economici del settore – in riferimento allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati – riteniamo sia importante mettere in luce alcuni dubbi di pratica applicazione che abbiamo riscontrato, allo scopo di stimolare interventi finalizzati a migliorare e chiarire le disposizioni del Decreto in questione.

È fondamentale sottolineare che la presente analisi non ambisce ad essere esaustiva o completa, ma mira piuttosto a evidenziare alcune problematiche, dubbi ed aspettative di operatori del settore che si auspica scaturiscano attenzione e intervento da parte dei responsabili normativi.

Il progetto di Decreto esaminato in bozza solleva una serie di dubbi e preoccupazioni riguardo la sua applicazione pratica con particolare riguardo alla regolamentazione dell'attività degli Avvocati e delle Società Tra Avvocati nella gestione dei crediti, nonché all'ambito di operatività del “*super gestore*” ex articolo 114.6 TUB, ai “*sub-operatori*” ex articolo 115 TULPS e alle attività riservate agli enti ex articolo 106 TUB per quanto riguarda la gestione dei crediti. La sovrapposizione di ruoli che si evince dal testo in bozza del decreto potrebbe rendere criptica la figura dei “*gestori*”, generando confusione e inefficienze nel sistema. In particolare, ad esempio, a rigor di logica, cogliendo il senso della Direttiva (UE) 2021/2167 che si intende attuare, matura la considerazione circa la necessità di riconsiderare il rapporto con la Legge sulla cartolarizzazione dei crediti del 30/04/1999 n. 130 per consentire ai gestori designati dal Decreto di svolgere il ruolo di c.d. “*Master Servicer*”, dal momento che tanto per professionalità che per competenza (e per definizione) sarebbero i candidati perfetti per svolgere tale ruolo. Parimenti si potrebbe discutere riguardo la necessità di chiarezza circa il ruolo del c.d. “*Special Servicer*” e il desiderio, consolidato nel corso degli ultimi anni, di una revisione della loro regolamentazione.

ARGO CREDIT MANAGEMENT S.P.A.  
Capitale sociale euro 4.000.000,00 i.v.  
C.F. / P.IVA 15383061007 R.E.A. RM - 1586835  
Indirizzo: Via Cola di Rienzo, 180 – 00192 – Roma (RM)

Telefono: (+39) 06 68135071  
E-mail: [info@argocreditmanagement.com](mailto:info@argocreditmanagement.com)  
PEC: [argocreditmanagement@pec.it](mailto:argocreditmanagement@pec.it)  
Web: <http://www.argocreditmanagement.com>

Tuttavia, nel testo normativo sottoposto ad esame, nonostante la riserva in favore delle operazioni di cartolarizzazione (che pare un rapido rimedio), rimangono molti gli interrogativi circa alcuni risvolti pratici che potrebbero portare a interpretazioni discordanti e ad una difficile implementazione pratica anziché risolvere a monte il potenziale conflitto di operatività tra l'attività riservata agli enti ex articolo 106 TUB e quella riservata ai gestori ex articolo 114.6 TUB.

Inoltre, emerge una inequivocabile disparità di trattamento tra i crediti di provenienza bancaria e altre tipologie creditizie, come ad esempio quelli di natura commerciale (nel senso più ampio), tra cui si annoverano i crediti riguardanti le “*utilities*”. Quest'ultime rappresentano una porzione sostanziale del mercato, caratterizzate da volumi d'affari considerevoli che coinvolgono un vasto spettro di attori (attivi e passivi). È proprio in queste circostanze che si acuisce il rischio di violazione dei diritti dei consumatori, poiché nell'ambito della gestione dei crediti legati alle “*utilities*”, i debitori possono essere esposti a potenziali abusi, dati i complessi intrecci contrattuali (o talvolta la loro eccessiva semplicità), la frequenza delle transazioni e la vasta quantità di crediti in circolazione.

Questo trattamento differenziato solleva interrogativi sul trattamento riservato alle transazioni finanziarie concernenti le “*utilities*” e altri crediti commerciali di ampia portata. Tale incertezza potrebbe introdurre ambiguità e complessità nel contesto del mercato dei crediti in sofferenza. Inoltre, al di là dell'apprezzabile interpretazione estensiva del Legislatore Italiano che ha esteso l'applicazione della disciplina anche ad “*ai crediti concessi....da altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti*” e consapevoli del fatto che tale scelta sia maturata nel contesto dei limiti posti dalla Direttiva da attuare, dalla formulazione della bozza di Decreto, potrebbe essere interpretato che la normativa pregressa rimanga applicabile alle altre categorie di crediti, considerando quindi la loro cessione come una pura operazione finanziaria. Ciò potrebbe condurre ad un paradossale scenario in cui i crediti bancari sono acquistabili da qualunque soggetto, mentre i crediti commerciali non godrebbero di tale flessibilità.

Sebbene vada ribadito che la circostanza evidenziata derivi dai limiti posti dal contenuto della Direttiva, poteva esserci ora l'occasione per il Legislatore Nazionale di armonizzare la disciplina dal momento che questa situazione rischia di generare confusione interpretativa e ostacolare l'applicazione pratica della normativa, immergendo gli operatori del settore in un labirinto di incertezze.

Infine, si evidenzia la necessità di riflettere tanto su una deroga all'incompatibilità tra gli Avvocati iscritti all'Albo e le cariche all'interno delle società di gestione di crediti ai sensi del Decreto in parola, poiché questa restrizione potrebbe portare a limitazioni ingiuste e non necessarie per soddisfare il requisito di professionalità, quanto sui limiti dell'attività di singoli professionisti o di società tra avvocati nell'ambito della gestione dei crediti ai sensi degli articoli 114 TUB e ss.

dal momento che tale attività (quanto meno nella parte giudiziale e parzialmente nella fase stragiudiziale) rientrerebbe tra le attività tipiche della professione legale. Potrebbe risultare un'osservazione caratterizzata da una eccessiva premura, tuttavia, considerando lo scopo delle consultazioni, ci si augura vivamente una delucidazione se possibile anche su questo punto. In altre parole, potrebbe sorgere l'interrogativo circa la possibilità per una società autorizzata dall'articolo 115 del TULPS di procedere all'acquisto dei crediti (magari anche nel rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto del 02/04/2015 n. 53 - Min. Economia e Finanze "DMEF 53/2015" che sembrerebbe in parte ormai superato) e di affidare il recupero dei crediti ad Avvocati o Società Tra Avvocati (attività chiaramente lecita e rientrante tra quelle tipiche della professione legale), per poi rivenderli una volta completato il recupero, vista la liberalizzazione dell'acquisto. Questa sequenza d'azione, tuttavia, sembrerebbe consentire di eludere le disposizioni del Decreto di attuazione o, al contrario, di reintrodurre un clima di incertezza simile a quello precedente all'attuazione, caratterizzato da un vuoto normativo che, in qualche modo, "legittima" gli operatori del settore a operare in aree grigie. Questa situazione è in netto contrasto con gli obiettivi della direttiva europea, la quale mira a eliminare tali zone d'ombra. In altri termini, più in generale, si evidenzia una lacuna normativa circa l'operatività del soggetto acquirente-gestore (finora poco chiara) e allo stesso tempo si auspica un chiarimento circa il ruolo di tali soggetti. In un tale contesto, in linea con quanto accaduto in pratica negli ultimi anni, dove al di là delle operazioni di cartolarizzazione il gestore era quasi sempre acquirente del credito, matura sempre di più l'idea di condividere il significato più ampio del termine "*gestore*" del credito; considerandoli come la naturale evoluzione dei soggetti autorizzati ex articolo 115 TULPS, in virtù della esperienza acquisita e della professionalità maturata, tali soggetti non meriterebbero una limitazione così netta con gli acquirenti, né tantomeno con le società ex articolo 106 TUB (almeno con quelle che si occupano di fatto unicamente di gestione di crediti). Questa circostanza non sembra essere in linea con l'armonizzazione tanto auspicata da noi operatori del settore che si sarebbe potuta realizzare con il Decreto di attuazione. A tal proposito, considerata la mole di crediti attualmente in gestione nel mercato italiano, si auspica che le disposizioni transitorie stabiliscano un lasso di tempo adeguato affinché gli attuali gestori dei crediti possano adeguarsi alla nuova normativa.

Pertanto, sottolineiamo l'importanza di circoscrivere in modo chiaro l'ambito di applicazione degli acquisti e della gestione dei crediti, cercando di affrontare in modo completo e dettagliato le diverse casistiche nonché tenendo conto della prassi di mercato ormai diffusa ed in attesa di regolamentazione. Al fine di ottenere una disciplina chiara e oggettiva, potrebbe rivelarsi utile l'introduzione di limiti, preferibilmente in termini di patrimonio e di competenza professionale, seguendo un approccio simile a quanto previsto dal decreto DMEF 53/2015.

In conclusione, al fine di adempiere al dovere di partecipare ad una adeguata consultazione e rispettare lo spirito della Direttiva (UE) 2021/2167, si desidera evidenziare che il progetto di

Decreto pone in luce alcune problematiche che richiedono un intervento chiarificatore da parte del Legislatore. L'obiettivo è garantire un'efficace e uniforme regolamentazione dell'attività di acquisto-gestione dei crediti, al fine di dissipare ogni ambiguità, prevenire possibili conflitti interni nel mercato tra gli operatori del settore e migliorare l'efficienza del mercato con scambi più agili e trasparenti.

Inoltre, questa iniziativa, concretizzata grazie alla partecipazione di tutte le Istituzioni coinvolte e dei singoli soggetti incaricati di tale compito, riceve il nostro sostegno convinto e orgoglioso come operatori del settore, poiché riveste una significativa importanza nel contesto della competitività internazionale. Il vostro compito implica un'impegnativa responsabilità nel promuovere l'Italia e i suoi operatori del settore finanziario e dei servizi finanziari come protagonisti nel panorama europeo, contribuendo così a consolidare la loro posizione di prestigio nel settore.

Con osservanza

Gordana Kaitovic Lupi  
Amministratore Delegato

Matteo Aurelio Palmieri  
Presidente del Consiglio di Amministrazione